



## COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

*Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE) – Tel. 0833341568 – Fax: 0833349000*

SETTORE FINANZIARIO

### **AVVISO I.M.U. 2016**

Si informa che il prossimo **16 giugno 2016** scade il termine per il pagamento della prima rata dell'I.M.U.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 3 del 28 maggio 2015, ha stabilito per l'anno 2015 le seguenti aliquote, **valide anche per l'anno 2016**:

- **0,4%** per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- **0,99%** per gli immobili del gruppo catastale "D", con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui lo 0,76% deve essere versato allo Stato con codice tributo 3925 e la maggiorazione dello 0,23% al Comune con codice tributo 3930);
- **0,99%** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977;
- **0,99%** per le altre tipologie di immobili, comprese le aree edificabili;
- **0,76%** per gli immobili di categoria catastale "D/3";

#### **DETRAZIONI:**

**Euro 200,00** dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per:

- a) l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- b) gli alloggi regolarmente assegnati a cittadini residenti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR n.616/1977;

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito.

### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL' IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE N.208/2015)**

#### **IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO**

L'art.1 - comma 10 - lettera b) introduce le seguenti modifiche:

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli - figli/genitori) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- 1) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;**
- 2) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;**
- 3) il comodato deve essere registrato.**

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

I chiarimenti del Dipartimento delle Finanze, contenuti nella nota prot.2472 del 29 gennaio 2016, precisano che, **per beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile sin dal 1° gennaio 2016**, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- i contratti di comodato redatti in forma scritta devono essere stipulati entro il 16 gennaio 2016, con obbligo di procedere alla registrazione entro il successivo 5 febbraio;

- i contratti di comodato verbali, per i quali non è obbligatoria la registrazione, già in essere al 1° gennaio 2016, devono essere registrati entro il 1° marzo 2016.

Ai contratti stipulati dopo la data del 16 gennaio, si applica la regola prevista dall'art.9, comma 2, del D.lgs. n.23/2011 per la decorrenza del beneficio.

### **TERRENI AGRICOLI**

L'art.1 - comma 13 - ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 /1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Nell'allegato "A" della circolare è compreso anche il Comune di Collepasso e, pertanto, **per l'anno 2016 non deve essere pagata l'IMU per i terreni agricoli.**

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il **modello F24** presso un istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice comune** (valido solo per gli immobili siti in Collepasso) **C865**.

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €. 12,00.

Sul sito del Comune di Collepasso è disponibile il link denominato "**CALCOLO IMU**" per il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del modello F24, la verifica delle rendite catastali con collegamento all'Agenzia del Territorio.

Collepasso, 7 giugno 2016

IL SINDACO  
Dott. Paolo MENOZZI